

Credito imposta ricerca e sviluppo e innovazione - Bilancio 2020

DOTT. FRANCESCO FACCHINI



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Fonti normative

L'art. **1 co. 198-209** della **L. 160/2019**, come modificato dall'art. **1 co. 1064** della **L. 178/2020** (legge di bilancio 2021), e il **DM 26.5.2020** prevedono un credito d'imposta per gli investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Tali disposizioni hanno sostituito il precedente bonus ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

Il credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019 (**2020** per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al **31.12.2022** (così prorogato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese**, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR).

Condizioni

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Misura dell'agevolazione

Credito d'imposta	2020	2021-2022
R&S	12%, max 3 milioni	20%, max 4 milioni
Innovazione tecnologica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green	10%, max 1,5 milioni	15%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni

Attività di ricerca e sviluppo

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di:

- A. ricerca fondamentale,
- B. ricerca industriale,
- C. sviluppo sperimentale,

in campo scientifico o tecnologico.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 26.5.2020, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi di tale articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'OCSE nel Manuale di Frascati.

A. Ricerca fondamentale

Si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa.

Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.

B. Ricerca industriale

Si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato.

Tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico e il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale.

C. Sviluppo sperimentale

Si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.

Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.

Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Condizione avanzamento delle conoscenze

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DM 26.5.2020, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

Tale condizione si considera realizzata:

- in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative ad un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente attuabile;
- nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato;
- se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale.

Attività di innovazione tecnologica

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell'art. 2 del DM 26.5.2020, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di **prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono **esclusivamente** i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla **progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche** fino ai lavori concernenti le **fasi di test e valutazione dei prototipi** o delle **installazioni pilota**.

Attività di *design* e ideazione estetica

Sono attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica:

- svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica;
- per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

- ❖ spese per il personale;
- ❖ beni materiali mobili e ai software;
- ❖ spese per contratti di ricerca extra-muros;
- ❖ spese per servizi di consulenza;
- ❖ spese per materiali per la realizzazione di prototipi.

Ed inoltre per le attività di ricerca e sviluppo:

- ❖ private industriali.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Spese agevolabili	Determinazione
Personale	<p>Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.</p> <p>Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO;• assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Spese agevolabili	Determinazione
Beni materiali mobili e software	<p>Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo;• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
Contratti di ricerca extra-muros	<p>Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.</p> <p>Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (cfr. risposta interpello 454/2020).</p>

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Spese agevolabili	Determinazione
Servizi di consulenza	Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista).
Materiali per la realizzazione di prototipi	Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.

Costi di ricerca e sviluppo agevolabili

Spese agevolabili	Determinazione
Privative industriali	<p>Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro;• a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- mediante ripartizione in tre quote annuali di pari importo;
- in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti

Non si applicano:

- limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro
- limite generale annuale delle compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro e innalzato a un milione di euro per il solo anno 2020.

Trattamento fiscale e cumulabilità

Il credito d'imposta :

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1 co. 204 della L. 160/2019).

Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire:

- la certificazione della documentazione contabile;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Certificazione documentazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Sono quindi tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d'imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Relazione tecnica asseverata

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (art. 1 co. 206 della L. 160/2019; l'art. 1 co. 1064 lett. g) della L. 178/2020 ha introdotto l'obbligo di asseverazione).

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione:

- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Comunicazione al MISE

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019). Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
e Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA - SEDE

Via Matteucci, 38

+39 050 970628

E-mail info@stsnetwork.it

PISTOIA

Via E. Fermi, 93

+39 0573 935531

E-mail info@stsnetwork.it

LUCCA

Via Muston, 117

+39 0583 050260

E-mail info@stsnetwork.it

EMPOLI

Via Giuliano Vanghetti, 4B

0571/526275

E-mail info@stsnetwork.it

